



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14833 del 2019, proposto da

Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazioni Sportive e Sociali Italiane - A.S.I., Sport e Formazione S.S.D. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Vittorio De Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gruppo Italiano Attacchi – G.I.A. non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Sef Italia Ssd a r.l. - Sport Educazione e Formazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio De Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento AGCM prot. n. 0067267 dell'8.10.2019 notificato in data 16.10.2019, con cui l'Autorità, a chiusura del procedimento A378/e, ha sanzionato FISE per mancato rispetto degli impegni resi obbligatori con delibera AGCM dell'8.6.2011, in violazione degli artt. 14 e 14-ter, commi 2 e 3, l. n. 287 del 1990, nonché per abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 T.F.U.E., condannandola al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 451.090,82, alla cessazione immediata dell'infrazione accertata, alla presentazione di una relazione circa le misure adottate al fine di eliminare l'infrazione accertata;
- del provvedimento AGCM prot. n. 0067707 del 25.9.2018 notificato in data 4.10.2018, con cui l'Autorità ha rigettato gli impegni presentati da F.I.S.E. in data 4.9.2018, come pure, ove occorra, del provvedimento AGCM prot. n. 0058711 del 1.8.2018, notificato in data 8.8.2018, con cui l'Autorità ha rigettato la richiesta di proroga del termine di presentazione degli impegni;
- del provvedimento AGCM prot. n. 0030883 del 16.4.2019, con cui l'Autorità ha rigettato la richiesta di FISE di controinterrogare i segnalanti ASI e GIA e l'interveniente SEF;
- del provvedimento AGCM prot. n. 0027186 del 29.5.2018 notificato in data 5.6.2018, di apertura del proc. A378/E (riapertura del procedimento A378/C);
- del provvedimento AGCM prot. n. 0030094 del 3.4.2019 notificato in data 11.4.2019, di comunicazione delle risultanze istruttorie.

Nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi:

i) il provvedimento AGCM prot. n. 17070 del 19.7.2007, di apertura del proc. A378; ii) il provvedimento AGCM prot. n. 21025 del 22.4.2010, di apertura del procedimento A378-C a seguito dell'annullamento del provvedimento di accettazione degli impegni prot. n. 18285 del 15.5.2008; iii) il provvedimento AGCM prot. n. 22503 dell'8.6.2011, con cui l'Autorità ha accettato e reso obbligatori i nuovi impegni presentati da FISE nel procedimento n. A378/C.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle di Associazioni Sportive e Sociali Italiane - A.S.I. e di Sport e Formazione S.S.D. A R.L.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussiste l'estrema gravità e urgenza richiesta, ai sensi dell'art. 119, comma 4, c.p.a., ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto, in particolare, quanto all'ordine inibitorio presente nel provvedimento impugnato, che non si ravvisano profili di possibile pregiudizio, atteso che il destinatario è lasciato libero di scegliere la modalità ritenuta più opportuna per adempiere e su questa, eventualmente, si ripronuncerà l'Autorità resistente;

Rilevato, inoltre, che anche con riferimento all'entità della sanzione non è presente un pregiudizio imminente e irreparabile, sussistendo la possibilità di chiederne la rateizzazione, e che gli ulteriori profili di danno sono genericamente allegati dalla parte ricorrente;

Considerato che le spese della fase cautelare possono compensarsi in ragione della

peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Laura Marzano, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE

Ivo Correale

IL SEGRETARIO